

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 35

Estratto del processo verbale della seduta n. 6 del 06 luglio 2023.

Oggetto: Ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XII legislatura – Corresponsione indennità di fine mandato.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Celotti Manuela	Consigliera Segretaria	Presente
Lobianco Michele	Consigliere Segretario	Presente
Massolino Giulia	Consigliera Segretaria	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:
il Segretario generale Stefano Patriarca

È presente:
il Vice Segretario generale Chiara Gregori

Verbalizza:
Arianna Scudiero - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

SC/pm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XII legislatura Corresponsione indennità di fine mandato.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, con cui si dispone che ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati o che cessino dalla carica nel corso della legislatura spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato;

VISTO l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 38/1995, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, con cui si stabilisce che la misura dell'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni, computando la frazione di anno in dodicesimi e calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni;

VISTO l'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 10/2013, con il quale si stabilisce che la disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla medesima legge regionale n. 10/2013, trovi applicazione a decorrere dalla XI legislatura;

VISTO il comma 2 del citato articolo 44 della legge regionale n. 10/2013, che prevede l'applicazione della previgente disciplina ai consiglieri rieletti nella XI legislatura per il periodo di mandato sino alla X legislatura, considerando a tali fini la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura, da intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura;

ATTESO che, in via di interpretazione autentica del succitato articolo 44, comma 2, della legge regionale n. 10/2013, l'articolo 1, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, stabilisce che il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla citata legge regionale n. 10/2013 e che, in tale ipotesi, il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 10/2013 per un massimo di dieci annualità;

CONSIDERATO che, ai fini tributari, l'indennità di fine mandato è ricompresa tra le indennità equipollenti, sotto la fattispecie indennità di fine rapporto;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi) che prevede il computo di una detrazione fiscale nel caso in cui alla formazione delle indennità equipollenti concorrano contributi posti a carico del lavoratore;

CONSIDERATO che l'articolo 25 della legge regionale n. 10/2013 ha soppresso, con decorrenza 1° settembre 2013, la disposizione normativa che prevedeva (all'articolo 3 della legge regionale n. 38/1995) la trattenuta obbligatoria del 5% sull'indennità di presenza lorda a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 44, comma 3, della medesima legge regionale n. 10/2013 ha disposto la restituzione di quanto versato dai consiglieri a tale titolo nel corso della XI legislatura;

ACCERTATO che la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda corrisposta nella X legislatura è pari ad euro 10.722,88;

CONSIDERATO che l'indennità di presenza mensile lorda corrisposta nel corso della XI e XII legislatura, vigente alla data di cessazione dei consiglieri regionali della XII legislatura, è pari ad euro 6.300,00;

ATTESO che gli ex consiglieri regionali Iacop Franco, Marsilio Enzo e Piccin Mara hanno svolto il mandato nella X legislatura, dal 6 maggio 2008 al 12 maggio 2013, nella XI legislatura dal 13 maggio 2013 al 21 maggio 2018 e nella XII legislatura dal 22 maggio 2018 al 25 aprile 2023;

CONSIDERATO che gli ex consiglieri regionali Bolzonello Sergio, Da Giau Chiara, Dal Zovo Ilaria, Sergio Cristian, Shaurli Cristiano, Sibau Giuseppe e Ussai Andrea hanno svolto il mandato nella XI legislatura dal 13 maggio 2013 al 21 maggio 2018 e nella XII legislatura dal 22 maggio 2018 al 25 aprile 2023;

CONSIDERATO che gli ex consiglieri regionali Barberio Leonardo, Bidoli Giampaolo, Capozzella Mauro, Centis Tiziano, Mattiussi Franco, Moras Ivo, Santoro Mariagrazia, Slokar Danilo, Tosolini Lorenzo, Turchet Stefano e Zanin Piero Mauro hanno svolto il mandato nella XII legislatura, dal 22 maggio 2018 al 25 aprile 2023;

ATTESO che gli consiglieri regionali Boschetti Luca, Lippolis Antonio e Singh Alfonso hanno svolto il mandato nella XII legislatura, dal 1° ottobre 2018 al 25 aprile 2023;

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Nicoli Giuseppe ha esercitato il mandato nel corso della XII legislatura, dal 28 giugno 2018 al 25 aprile 2023, l'ex consigliere regionale Zanon Emanuele ha esercitato il mandato nel corso della XII legislatura, dal 26 marzo 2019 al 25 aprile 2023 e l'ex consigliere regionale Zalukar Walter ha esercitato il mandato nel corso della XII legislatura, dal 3 dicembre 2019 al 25 aprile 2023;

VISTO il comma 2 bis del succitato articolo 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), che prevede il computo di una detrazione fiscale sull'importo lordo spettante, pari alla somma di euro 309,87 (Lire 600.000), per ciascun anno preso a base di commisurazione;

VISTI i prospetti contabili da cui risulta la spesa complessiva di euro 1.388.630,68, di cui euro 1.292.127,90 per indennità lorda ed euro 96.502,78 per Irap, ai fini della corresponsione delle indennità di fine mandato agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XII legislatura e per il versamento dei connessi oneri obbligatori;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023, 2024 e 2025, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 421 e n. 422, entrambe di data 20 dicembre 2022, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera i), tra le spese del bilancio gestionale del

Consiglio regionale è previsto un apposito fondo spese potenziali denominato “Fondo indennità di fine mandato” (capitolo 27, articolo) che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

RAVVISATA la necessità, al fine di dare copertura alla suddetta spesa, di rinviare a successivi provvedimenti l'applicazione al bilancio finanziario del Consiglio regionale della quota del risultato di amministrazione accantonata per l'erogazione dell'indennità di fine mandato;

RITENUTO di autorizzare la corresponsione delle indennità di fine mandato agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XII legislatura, come da elenco e per gli importi previsti nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

delibera

1. di autorizzare la corresponsione, ai sensi della normativa richiamata in premessa, agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XII legislatura dell'indennità di fine mandato, come da elenco e per gli importi di cui all'allegato alla presente deliberazione parte integrante della stessa, per una spesa complessiva pari ad euro 1.388.630,68, di cui euro 1.292.127,90 per l'indennità lorda degli ex consiglieri regionali ed euro 96.502,78 per l'Irap sull'indennità.
2. di rinviare a successivi provvedimenti la variazione di bilancio relativa all'applicazione della quota del risultato di amministrazione accantonata per l'erogazione dell'indennità di fine mandato.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca